

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BOLOGNA - QUARTIERE SAN

DONATO-SAN VITALE ED L' ASSOCIAZIONE "IL PARCO" ONLUS PER LA
GESTIONE CONDIVISA DELL'AREA ORTIVA SITA A BOLOGNA IN VIA DEL
CARPENTIERE (PARCO CAMPAGNA VIA LARGA) .

In esecuzione della delibera di Giunta Progr. n. 105/2016 del 12/04/2016 P.G. n.
100389/2016 e della Determinazione Dirigenziale P.G. n. 396521/2018

TRA

Il Comune di Bologna – Quartiere San Donato-San Vitale C.F. 01232710374, di seguito
denominato Quartiere, legalmente rappresentato dalla Direttrice Dott.ssa Anita Guidazzi in
virtù dell'ordinanza P.G. n. 168449/2018 della Direzione Generale, e domiciliata per la
carica in Bologna, Piazza Spadolini n. 7,

E

L'Associazione "IL PARCO" onlus, C.F. 92046790371, di seguito denominato Proponente,
legalmente rappresentato dal Presidente Sig. Gino Bernardi, con sede a Bologna, in via
Scipione Innocenti, 41

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale
prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di
cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o
attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

- il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014
che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione

dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

- l'Amministrazione ha individuato nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- la proposta di collaborazione presentata dall'Associazione "Il Parco" è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica in data 03/08/2018, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa;

- delle dette attività è stata data previa e completa informazione al Settore Ambiente ed Energia;

si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente patto è la definizione delle modalità per la realizzazione del progetto denominato "Gli orti per fare comunità" P.G. n. 330202/2018, attraverso la concessione gratuita dell'area ortiva sita a Bologna in Via del Carpentiere all'interno del Parco Campagna, individuata al Foglio 174, Mappale 2243 parte, di circa 2.200 mq (cod. inv. C775), così come da planimetria allegata (Allegato 1).

ART. 2 - FINALITÀ

Le finalità della presente convenzione riguardano:

- la realizzazione del progetto "Gli orti per fare comunità", per la valorizzazione ecologica e paesaggistica dell'area;

- la creazione di un luogo di scambio per la comunità, per favorire l'integrazione e il

passaggio generazionale;

- l'apprendimento della coltivazione locale e sostenibile con l'attivazione di laboratori di

giardinaggio, orticoltura e ortoterapia;

- la trasformazione dei prodotti e il loro consumo all'interno dell'ex Fienile Villa Pini

nell'ottica del chilometro zero.

ART. 3 - MODELLO GESTIONALE

La modalità gestionale è di tipo condiviso, pertanto non si provvederà all'individuazione e

assegnazione di particelle singole a ciascun componente dell'Associazione. La coltivazione.

e manutenzione di tutta l'area, dei frutteti e dei manufatti dovrà avvenire secondo principi di

sostenibilità, dovrà essere orientata ai principi dell'agricoltura biologica, garantendo la

continuità di coltivazione.

Il Proponente non percepirà alcun compenso per la gestione dell'area ortiva ed utilizzerà

prevalentemente componenti volontari dell'Associazione.

E' consentita la gestione di servizi o attività accessorie da parte di soggetti terzi che non

perseguano scopo di lucro.

La conduzione e gestione dei terreni adibiti ad aree ortive dovrà avvenire nel rispetto della

normativa vigente in materia.

ART. 4 - FORME DI SOSTEGNO

L'Amministrazione comunale sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- un incontro con un tutor individuato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione

con la Fondazione Villa Ghigi, per istruire l'Associazione ai principi di agricoltura

biologica;

- la fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti;

- la semplificazione di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento

dei permessi, comunque denominati, o eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di

canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle attività di cura condivisa.

ART. 5 - RELAZIONI COL QUARTIERE

Il Proponente si impegna ad informare regolarmente, con cadenza almeno trimestrale, il Presidente e il Direttore di Quartiere in merito alla programmazione delle attività dell'area ortiva.

Il Proponente ritiene fonte primaria e privilegiata di informazione e di relazione col Quartiere sulla propria funzione sociale il Bilancio Sociale dell'Associazione.

Il Quartiere è tenuto a comunicare tempestivamente al Proponente ogni evento che possa incidere sulla regolare gestione dell'area ortiva e delle sue attività, nonché ogni evento che possa incidere sulla validità del presente Patto.

L'utilizzo del logo del Comune e/o del Quartiere deve essere richiesto e autorizzato.

ART. 6 - ONERI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ

L'Associazione si impegna a custodire l'area destinata al progetto "Gli orti per fare comunità" e a svolgere le attività di cui al presente patto, con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose cagionati dalle attività svolte, stipulando adeguata copertura assicurativa, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità o pretesa al riguardo.

L'Associazione s'impegna a fornire tempestivamente copia della/e polizza/e al Quartiere.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Le spese di manutenzione straordinaria dell'area ortiva, nonché quelle relative alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi non gravanti sull'Associazione, ai sensi del precedente art. 6, sono a carico del Comune.

Spetta al Proponente farsi carico della manutenzione ordinaria di tutta l'area, dei frutteti e

dei manufatti.

Sono a carico del Proponente le spese relative all'acquisto di attrezzature, sementi , beni di consumo e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività di cui al presente patto, nonché al pagamento dell' utenza idrica che dovrà essere intestata all'Associazione. A tale proposito l'Associazione provvederà alla volturazione a proprio nome dell'utenza di cui al contatore ubicato in Via del Carpentiere n.22 (matricola n. 08-3490627).

ART. 8 - VINCOLI SULL'UTILIZZO DELL'AREA ORTIVA

L'area ortiva è assegnata in uso per le finalità del presente Patto, nello stato di fatto risultante dal verbale di consegna. Eventuali utilizzi diversi da quanto espressamente previsto devono essere preventivamente autorizzati dal Quartiere.

E' vietato qualsiasi intervento volto a modificare le caratteristiche dell'area ortiva o le condizioni d'uso, senza l'autorizzazione del Quartiere e fatta salva l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

ART. 9 – DURATA DEL PROGETTO

Il progetto ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione per un periodo di 3 (tre) anni, rinnovabili per ulteriori 2 (due), tramite atto espresso.

Il Proponente, per gravi e comprovati motivi, ha la facoltà di recedere dal presente Patto con preavviso di mesi 3 (tre) da comunicarsi al Quartiere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 10 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Sono a carico del Proponente i seguenti oneri:

- inviare al Quartiere al termine di ogni anno solare, dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'Associazione, una relazione dettagliata sull'attività svolta, i progetti per il futuro e il bilancio consuntivo, sottoscritta dal Presidente dell'Associazione. Il Quartiere potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e

alla sua utilizzazione, che il Proponente si impegna a fornire;

- pubblicare la rendicontazione sul sito del Comune di Bologna alla Sezione Partecipa per le finalità di cui all'art. 2 del presente Patto.

ART. 11 - CAUSE DI RISOLUZIONE E DECADENZA

Il Patto può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Quartiere si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente il Patto, previa diffida alla controparte e successiva comunicazione, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli previsti;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti delle attività oggetto del Patto, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche delle attività;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite;
- frode dimostrata dal Proponente in danno agli utilizzatori del servizio, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività pattuita;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte dell'Associazione o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dal Proponente o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

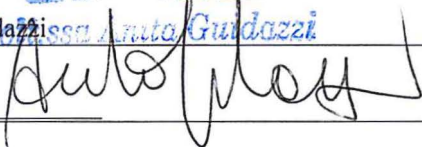
Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, 11.10.2018

per il Quartiere San Donato-San Vitale

La Direttrice

IL DILETTATORE
Dott.ssa Anita Guidazzi

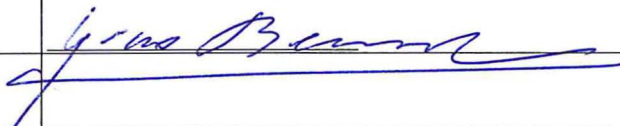


per il Proponente

ASSOCIAZIONE "IL PARCO"

Libera Associazione Cittadini
di Via Larga - ONLUS
Cod. Fisc. 92046790371

Sig. Gino Bernardi



Allegato 1- Planimetria

